

Regolamento sull'uso del marchio



“Ospitalità senza barriere – servizi residenzialità e turismo

Art. 1 – Norme

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del marchio “Ospitalità senza barriere–servizi residenzialità e turismo;
2. Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d'uso del marchio, le modalità di riproduzione e i controlli sono dettate esclusivamente dal presente regolamento;
3. Eventuali modifiche delle condizioni di utilizzo o revisioni grafiche del marchio sono disposte dal CDA del Solco del Serio con conseguente adeguamento del presente regolamento.

Art. 2 – Descrizione del marchio

Il marchio “Ospitalità senza barriere–servizi residenzialità e turismo” è costituito da uno stemma rettangolare di colore bianco con al centro un logo raffigurante il profilo di una casa azzurro cobalto che contiene al suo interno una nuvola bianca che ospita un cuore verde che accoglie il simbolo di un uomo sulla carrozzina in colore azzurro cobalto. Sottostante il logo è presente la dicitura “servizi residenzialità e turismo in colore verde, accanto al logo sulla destra la dicitura “OSPITALITÀ SENZA BARRIERE” in colore azzurro cobalto.

Art. 3 – Progetto e Finalità

L'idea fondante del progetto, espressa dal marchio, si basa sulla necessità di costituire una rete di partner, a partire dai soci del Solco del Serio, che stante la propria *mission*, si impegnino ad allargare e includere nei propri progetti azioni che incentivino l'offerta di beni e servizi per l'ospitalità, il turismo e l'accoglienza di persone con disabilità o/e di soggetti socialmente fragili.

Per “Ospitalità senza barriere” si intendono, dunque, l'accoglienza e i servizi in strutture residenziali, turistiche, parchi e ambienti esterni, ma anche in strutture pubbliche, musei e in ogni luogo fisico e virtuale che voglia aderire al progetto.

Il progetto:

1. Promuove l'accoglienza e i servizi correlati per l'ospitalità di persone con disabilità e/o socialmente svantaggiate;
2. Promuove l'Ospitalità come strumento fondamentale di intervento per l'integrazione sociale delle persone con fragilità fisica, psichica o sociale;

3. Sostiene la diffusione di principi solidaristici e l'adozione di strumenti e azioni atte a rendere possibile tale ospitalità;
4. Promuove e coordina azioni di rete per accedere a bandi, fondi, appalti che ne rispettino la *mission*;
5. Rende possibile ai cittadini interessati di identificare sul mercato, attraverso il Marchio, i luoghi, i prodotti e i servizi di quelle aziende private e pubbliche che condividano le sopraddette finalità.

Art. 4 – Servizi per gli aderenti

1. Almeno un corso formativo all'anno sulle normative inerenti i servizi per l'ospitalità e il turismo rivolto alle persone con disabilità;
2. L'invito a partecipazione di bandi per reperire fondi per progetti condivisi atti a migliorare la rete degli associati e le sue finalità;
3. La visibilità dei luoghi, prodotti e servizi degli associati sul sito del Solco del Serio e sui canali degli associati.

A pagamento convenzionato e agevolato

1. Consulenze su attivazione, servizi e normative sui requisiti per ospitare persone con disabilità;
2. Messa a disposizione di personale specializzato per interventi animativi, educativi, assistenziali e infermieristici;
3. Creazione di laboratori, percorsi ed altre attività per intrattenere persone con disabilità nella propria struttura.

Art. 5 – Requisiti minimi per l'utilizzo del marchio

Il Marchio apposto su di un luogo, un servizio, un prodotto, un luogo virtuale (sito, blog, rete) garantisce che tale luogo o servizio o prodotto:

1. Impegni il richiedente ad aderire all'articolo 3 del presente regolamento;
2. Metta a disposizione della rete, ogni fine anno, e comunque non oltre la fine di gennaio dell'anno successivo, i dati relativi ai beni, ai servizi erogati in termini quantitativi e qualitativi al fine di migliorare il servizio e procedere ad opportune pianificazioni di azioni future;
3. Abbia la residenza in Italia dove il marchio ha validità.

Art. 6 Utilizzo del marchio–richiesta

1. L'utilizzo del marchio da parte dei soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente dal CDA del Solco del Serio, che provvede alla gestione del marchio e al controllo del suo corretto uso;
2. In caso di concessione ad un soggetto, pubblico o privato, il soggetto dovrà garantire di rispettare le condizioni d'uso specificate all'articolo 3;
3. L'autorizzazione non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione di tale marchio o logo similare.

Art. 7 Quota di adesione

Per l'utilizzo del marchio è previsto il versamento di una quota annuale di 50 euro che potrà essere confermata o variata ogni anno dal CDA. La quota è gratuita per gli iscritti al Consorzio del Solco del Serio e per tutti quelli che il CDA riterrà esenti.

Art. 8 – Rilascio del marchio

1. Il rilascio del marchio va richiesto compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.ilsolcodelserio.it. Al ricevimento della richiesta il CDA valuterà nelle modalità ritenute più opportune (colloquio, sopralluogo, etc.) se accettare l'inserimento comunicandolo per iscritto al soggetto richiedente;
2. La riproduzione o l'utilizzo del marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente regolamento comportano la revoca del diritto di utilizzo del marchio con effetto immediato.

Art. 9 – Responsabilità conseguenti all'utilizzo del marchio

Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo inappropriato del marchio sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevato il CDA da ogni responsabilità.

Art. 10 – Vigilanza sull'uso del marchio

1. La vigilanza sul corretto uso del marchio viene esercitata dal CDA;
2. Il CDA:
 - a) richiede in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del marchio;
 - b) esegue controlli, direttamente tramite fiduciari o a mezzo terzi, per accertare il corretto utilizzo del marchio;
 - c) assegna all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.

Art. 11 – Revoca della licenza d'uso e decadenza del diritto d'uso

1. La licenza d'uso del marchio può essere revocata dal CDA, nei seguenti casi:
 - a) per rifiuto di sottoporsi ai controlli;
 - b) per il mancato versamento della quota di adesione.
2. A seguito della revoca della licenza o della decadenza dal diritto d'uso del marchio al Licenziatario è vietato qualsiasi uso del marchio stesso. Il medesimo deve eliminare immediatamente ogni materiale, anche personale, riproducente il marchio.

Art. 12 – Controversie

Il Comitato Promotore, nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Licenziatario nei seguenti casi:

1. per causa di nullità del marchio;
2. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del marchio;
3. per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.